

Proponente:
Proposta: 2018/1461
del 03/09/2018



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 145
del 03/09/2018

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI

Dirigente: CAGLIARI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AGORÀ PER L'INSERIMENTO DI BAMBINI CON DISABILITÀ NELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998 veniva approvata la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020.

Visto

- il provvedimento del 19/05/2015, n. PG 21367, con il quale il Sindaco ha attribuito sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Paola Cagliari, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento Sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017 del 29.11.2017 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio Pluriennale 2018-2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia nonché i relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale ID n. 194 del 22.12.2017, con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale 2018-2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ed i relativi allegati.

Premesso inoltre che:

- con determinazione dirigenziale n. 54/16 del 30/08/2016 legalmente esecutiva di procedeva ad affidare ad Agorà (Associazione Genitori per l'Organizzazione di Nidi) un servizio educativo in parziale autogestione presso il Nido comunale Nilde Iotti per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 e 2018/19.

Rilevato che

- la presenza di bambini diversamente abili all'interno delle strutture del sistema pubblico integrato è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni e che è importante dare priorità alla prima scelta (in fase di iscrizione) delle famiglie e distribuire uniformemente questi bambini all'interno delle strutture così da non creare concentrazioni, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 Formazione Classi con alunni in situazione di handicap, art. 10 comma 2 che

sancisce: *La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi.*

Considerato che:

- per l'anno scolastico 2018/19 è stata presentata domanda di iscrizione all'Associazione Agorà di una bambina di tre anni con certificazione per l'integrazione scolastica rilasciata dal servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.3 della Legge 104/92;
- il costo del personale educativo è finanziato dalla associazione, come da Convenzione approvata con determina 54/16 del 30/08/2016:
Obblighi del gestore:
L'AGORÀ si farà carico delle spese necessarie per il personale, materiali vari e assicurazioni, spese che saranno suddivise tra i fruitori del servizio in rapporto al numero degli iscritti
- il costo del personale di sostegno tuttavia è un costo aggiuntivo e particolarmente oneroso e difficilmente sostenibile per una realtà associativa come Agorà che, come si evince dallo statuto, “ non ha scopo di lucro” ma si basa in gran parte sul volontariato dei genitori;

Considerato inoltre che:

la legge 104/92 all'articolo 12 DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE afferma:

- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido.*
- 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.*
- 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;*

all'art. 13 INTEGRAZIONE SCOLASTICA, afferma :

al comma 2: ... *“gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati” ;*

e al comma 3. *“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.*

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente atto, di integrare la Convenzione fra l’Istituzione scuole e nidi d’infanzia e Agorà prevedendo la possibilità di accoglienza anche di bambini/e con disabilità, come da normativa vigente sopra citata aggiornando la voce “OBBLIGHI DELL’ISTITUZIONE” con l’inserimento della possibilità che personale educativo dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia collabori con Agorà per fornire l’assistenza all’autonomia di eventuali minori certificati, previa valutazione del fabbisogno da parte del Presidente dell’Associazione e la Direzione dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia.

Il Direttore

Dr. Paola Cagliari

Reggio nell’Emilia, 03/09/2018